

Sentenza: 22 novembre 2017, n.1/2018

Materia: finanza pubblica

Parametri invocati: Cost. art. 117, comma terzo.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto: dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012).

Esito: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012).

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi: Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012).

Tale disposizione inserisce il comma 3 bis nell'articolo 19 della l.r. 23/2012; la norma autorizza la Giunta regionale a derogare, a partire dal 2017, ai vincoli relativi alle assunzioni stabiliti dalla normativa statale vigente, per incrementare la dotazione organica dell'Autorità portuale regionale e assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato per un massimo di dieci unità, per lo svolgimento da parte dell'Autorità stessa di funzioni aggiuntive disposte dalla medesima normativa regionale.

Secondo il ricorrente, la disposizione regionale è lesiva della competenza statale determinata dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, nell'autorizzare la deroga dei limiti in materia di assunzioni da parte degli enti pubblici regionali, posti dall'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", viola il principio di coordinamento della finanza pubblica configurato da tale disposizione statale.

La Corte ha ritenuto la fondatezza della questione.

La disposizione impugnata riguarda l'Autorità portuale regionale, istituita con legge della Regione Toscana 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005), nell'esercizio della competenza concorrente attribuita alla Regione dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in materia di porti e aeroporti civili.

L'art. 2 della legge reg. Toscana n. 23 del 2012 qualifica l'Autorità come ente dipendente dalla Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, attraverso cui la Regione, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, esercita le sue competenze relative ai porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo, svolgendo, in particolare, funzioni (art. 3) di pianificazione delle aree portuali, progettazione e realizzazione delle opere portuali, gestione e manutenzione delle aree portuali.

L'art. 2 della legge regionale toscana n. 72 del 2016 ha, poi, aggiunto le funzioni di gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico-ricreative, nonché le funzioni amministrative relative al canale Burlamacca, comprese le concessioni delle aree demaniali ad esso prospicienti.

L'art. 19 della stessa legge reg. n. 23 del 2012, rubricato "Dotazione organica", prevede che l'Autorità svolga di norma le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi

di personale comandato o distaccato da enti locali o dalla Regione (l'espressione "con personale dipendente o" è stata inserita dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 5 agosto 2014, n. 48, recante "Semplificazione della disciplina degli organi dell'Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012") e che la sua dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale.

Infine, l'art. 20, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale, dispone che al personale dell'Autorità si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei CCNL del comparto Regioni-enti locali.

Dato il quadro normativo in cui si colloca, non vi è dubbio che l'Autorità portuale, quale ente pubblico regionale, rientri nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vale a dire le Regioni e gli enti locali nei cui confronti trova applicazione l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015.

La Corte, richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale, argomenta che, con sentenza n. 191 del 2017, **ha riconosciuto come corretta espressione della funzione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica la disciplina dettata dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 in materia di limiti alle assunzioni da parte delle Regioni e degli enti regionali**, dichiarando non fondata la questione di legittimità promossa nei confronti dello Stato dalla Regione Veneto, per asserita violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

Nella citata sentenza si è affermato che la disposizione statale in esame "reca principi di coordinamento della finanza pubblica nel rispetto dei requisiti che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale (sentenza n. 218 del 2015)", in quanto non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi, comunque rimessi all'apprezzamento delle Regioni e presenta un carattere transitorio e delimitato nel tempo.

La sentenza n. 191 del 2017 si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte nelle quali si è affermata la legittimità di disposizioni statali intese a operare, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla stessa giurisprudenza costituzionale, sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalle spese del personale, ponendo limiti alla facoltà delle Regioni di procedere a nuove assunzioni (ex plurimis, le recenti sentenze n. 72 del 2017, n. 218 e n. 153 del 2015).

Nelle sentenze che hanno così riconosciuto la legittimità di disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale ponendo vincoli alle Regioni e agli enti locali, la Corte ha escluso che le stesse siano invasive della sfera di competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa, affermando che la incidenza su tale sfera è un effetto indiretto dell'esercizio della potestà statale espressione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica (in tal senso, ex plurimis, sentenze n. 153 del 2015, n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012).

La norma statale evocata comporta l'obbligo per le Regioni e gli enti regionali di attenersi ai principi ivi affermati, per contribuire a realizzare l'obiettivo di contenimento e controllo della spesa nel settore del pubblico impiego.

Ne consegue che la disposizione regionale censurata, derogando ai vincoli stabiliti dalla norma interposta, configura ex se una lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In definitiva, la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione regionale scrutinata, in quanto, nel ledere i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, recati dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, viola l'art. 117, terzo comma, Cost.